

# ALLEGATO B

## PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

### Articolo 1 (Finalità)

La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è la procedura cui devono essere sottoposti determinati progetti pubblici e privati al fine di accertarne la compatibilità ambientale mediante la valutazione degli effetti da essi indotti sull'ambiente, intendendo quest'ultimo come un sistema complesso delle risorse naturali, antropiche e delle loro interazioni.

### Articolo 2 (Procedura preliminare-*Scoping*)

1. Per le opere o interventi soggetti alla procedura di VIA (allegato B1) il proponente può richiedere al Servizio S.I.V.I.A. di effettuare, in contraddittorio, una fase preliminare di definizione delle informazioni da fornire, tra quelle indicate nell'allegato B2, nello studio di impatto ambientale (SIA).

A tal fine il proponente presenta al Servizio S.I.V.I.A. un elaborato che definisce il piano di redazione dello SIA e individua i comuni e le province interessate.

2. Il Servizio S.I.V.I.A. si esprime entro quarantacinque giorni sulla richiesta di cui al comma 1; trascorso il termine suddetto, l'elaborato si intende approvato.

### Articolo 3 (Procedura di VIA)

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alle seguenti tipologie progettuali:

- progetti indicati nell'allegato B1 alla presente deliberazione;
- progetti indicati negli allegati A1 e B1 alla presente deliberazione, con soglie dimensionali ridotte del 50%, qualora ricadano anche parzialmente in aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- progetti indicati nell'allegato A1 alla presente deliberazione ricadenti nelle aree proposte dall'Amministrazione regionale per l'inserimento nella rete Natura 2000 (in attuazione della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come stabilito dall'art. 31 della L.R. 1/99, modificata dall'art. 20, comma 12 della L.R. 3/2003, ovvero ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8;
- progetti indicati nell'allegato A1 alla presente deliberazione per i quali, a seguito della procedura di screening, si è disposto l'assoggettamento alla procedura di V.I.A..

2. Oltre alle nuove realizzazioni, sono da sottoporre alla procedura di V.I.A.:

- a) i progetti riguardanti modifiche sostanziali ad opere o impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, ma non sottoposti alla procedura di V.I.A., ascrivibili alle tipologie dell'allegato B1 alla presente deliberazione;
- b) i progetti relativi ad interventi di modifica di opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere rientranti nelle tipologie elencate nell'allegato B1;
- c) i lavori di manutenzione straordinaria che comportino modifiche rispetto allo stato originario, ai parametri dimensionali originari o alla destinazione d'uso.

#### Articolo 4 (Interventi esclusi)

Non sono sottoposti alla procedura di V.I.A.:

1. gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 3 della Direttiva 85/337/CE, così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE (recepito con L. 31 ottobre 2003, n.306);
2. le opere e gli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii., con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico;
3. le categorie di opere e/o impianti richiamati nell'art. 1, commi 10 e 11 del D.P.R. 12.4.1996, sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente;
4. i lavori di manutenzione ordinaria;
5. i lavori di manutenzione straordinaria che non comportino modifiche rispetto allo stato originario, ai parametri dimensionali originari o alla destinazione d'uso;
6. le modifiche non sostanziali.

#### Articolo 5 (Casi di inammissibilità/improcedibilità)

1. Il responsabile del procedimento, a seguito dell'avvio dell'istruttoria, rilevata l'esistenza di vincoli tali da comportare l'inammissibilità dell'intervento per contrasto con disposizioni di legge o con altre normative, acquisisce il parere dell'Ufficio competente e conclude il procedimento con un provvedimento, comunicato ai soggetti interessati, contenente le motivazioni dell'improcedibilità della pratica.

A mero titolo di esempio, e senza voler definire il quadro completo delle possibili fattispecie, si elencano alcuni casi:

- tutte le opere che non hanno ottenuto il nulla osta dell'Autorità idraulica perché ricadenti in aree inondabili o a rischio di frana, così come perimetrare dal Piano Straordinario di cui al Decreto interassessoriale 548/2000;
- progetti che ricadono in aree definite dai Piani Urbanistici Comunali (PUC) di conservazione integrale;
- fattispecie di cui alla Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 10;
- fattispecie previste dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico sulle opere idrauliche);
- interventi di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- fattispecie di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 25 ottobre 1999, n.471.

#### Articolo 6 (Avvio del procedimento)

1. Il proponente presenta l'istanza di V.I.A. al Servizio S.I.V.I.A. dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, allegando in triplice copia (due su supporto cartaceo e l'altra su supporto digitale, in formato compatibile con le attrezzature in possesso del Servizio S.I.V.I.A.) la documentazione di cui al successivo art. 7.

Il procedimento si intende avviato dalla data del timbro di protocollo dell'Assessorato regionale della Difesa Ambiente impressa sulla domanda stessa, a condizione che quest'ultima sia regolare e completa.

Al proponente viene data comunicazione della data di avvio e del responsabile del procedimento.

Nel caso il Servizio S.I.V.I.A. riscontri la mancanza dei contenuti essenziali della richiesta di V.I.A. stabiliti dal successivo art. 7, la procedura non può considerarsi avviata e i relativi atti sono restituiti al proponente.

2. Copia dell'istanza, completa degli elaborati di cui al successivo articolo, dovrà essere inviata contestualmente:

- al Servizio della Tutela del Paesaggio competente per territorio (Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport);
- al Comune o Comuni interessati;
- alla Provincia o Province interessate;
- all'Ente di Gestione dell'area naturale protetta se presente.

3. Contestualmente, o comunque non oltre una settimana dal deposito di cui al comma 2, il proponente deve provvedere alla pubblicazione di un avviso su due quotidiani, uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale, redatto come da schema di seguito riportato.

<b>AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE</b>
<b>Proponente:</b> dati anagrafici, ragione sociale, indirizzo.....
<b>Comune/i</b> ..... <b>Località</b> .....
....
<b>Breve descrizione dell'impianto, opera o dell'intervento proposto:</b> .....
<b>Data e luoghi di deposito</b> .....
<b>Ai sensi dell'art. 7 della DGR.....:</b>
1. Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sui quotidiani chiunque può prendere visione della documentazione depositata presso i competenti uffici (Servizio S.I.V.I.A., Province, Comuni), ed ottenerne copia a proprie spese.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, può presentare al Servizio S.I.V.I.A. - Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, Via Roma n.80, 09100 CAGLIARI, in forma scritta, osservazioni sull'impianto, opera o intervento sottoposto alla procedura di V.I.A..

4. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata, realizzati da artigiani o da piccole imprese, l'avviso di cui al precedente comma 3 deve essere pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale.

5. Il proponente dà comunicazione formale al Servizio S.I.V.I.A dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 2 e della data di pubblicazione dell'avviso di cui ai commi 3 e 4, e invia copia dei quotidiani nei quali è stato effettuato.

#### Articolo 7

(Contenuti della richiesta di VIA)

1. Il proponente dovrà allegare alla richiesta i seguenti elaborati:

- copia del progetto definitivo così come definito dall'art. 25 e seguenti "Sezione terza: Progetto definitivo" del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;
- copia del progetto preliminare così come definito dall'art. 18 e seguenti "Sezione seconda: Progetto preliminare" del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, qualora si tratti di opera pubblica da realizzare attraverso la procedura di appalto concorso o project financing;
- studio di impatto ambientale, predisposto da tecnici laureati, contenente le informazioni di cui all'allegato B2;
- scheda S.I.V.I.A. (allegato B3), debitamente compilata e sottoscritta;
- sintesi dello studio di impatto ambientale redatto a favore del pubblico non tecnico (allegato B4).

2. Nel caso in cui l'intervento oggetto della V.I.A. ricada all'interno di un'area interessata da un proposto Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC) e/o da una Zona di Protezione Speciale (ZPS) di cui alle Direttive *Habitat* 92/43/CEE e 79/409/CEE *Uccelli*, il proponente, deve integrare lo SIA con la relazione per la valutazione di incidenza, redatta in conformità all'allegato G al citato D.P.R. 357/1997, come modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003, da inviare, contestualmente, al Servizio della Conservazione della Natura e degli Habitat (C.N.H.F.V.) dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.

3. Nel caso in cui l'intervento oggetto della V.I.A. ricada nelle previsioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, lo S.I.A. dovrà essere redatto anche in conformità allo studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui al medesimo articolo.

4. In caso di difetto o di insufficienza della prescritta documentazione essenziale, il responsabile del procedimento provvede a richiederne la regolarizzazione a cura del proponente, interrompendo i termini del procedimento e fissando un tempo massimo per l'integrazione della stessa. Il mancato riscontro di quanto sopra, senza che sia stata inoltrata motivata istanza di proroga del termine finale fissato, costituisce automatica rinuncia all'istanza di attivazione della procedura di V.I.A.. In caso di richiesta delle integrazioni di cui sopra, le stesse devono essere inviate in copia anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2.

#### Articolo 8

(Partecipazione)

1. Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sui quotidiani chiunque può prendere visione della documentazione depositata presso i competenti uffici (Servizio S.I.V.I.A., Province, Comuni), ed ottenerne copia a proprie spese.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, può presentare al Servizio S.I.V.I.A., in forma scritta, osservazioni sull'impianto, opera o intervento soggetto alla procedura di V.I.A..

#### Articolo 9

(Pareri)

1. I Comuni, le Province e, eventualmente, nei casi previsti, gli Enti di Gestione delle aree naturali protette, esprimono il parere di cui al comma 2 dell'art. 5 del DPR 12/04/1996 entro sessanta giorni dalla data di deposito della documentazione. Decorso tale termine il giudizio di compatibilità ambientale viene reso anche in assenza di detti pareri.

#### Articolo 10

(Presentazione al pubblico)

1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani regionali, il proponente provvede, a sua cura e spese, alla presentazione al pubblico del progetto e dello SIA, secondo le modalità stabilite dal Servizio S.I.V.I.A..

In tale sede, a cura del responsabile del procedimento, vengono verbalizzate o acquisite agli atti le osservazioni dei cittadini singoli o associati.

2. Quando il proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica, ne fa richiesta al responsabile del procedimento, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.

#### Articolo 11

(Procedimento)

1. Decorso il termine di 60 giorni di cui al precedente articolo 6, comma 2, il responsabile del procedimento convoca una conferenza istruttoria cui partecipano il proponente, gli Enti di cui all'articolo 6 e i rappresentanti dei Servizi dell'Amministrazione regionale competenti per materia. In conferenza il proponente illustra il progetto e i contenuti dello SIA; gli Enti interessati illustrano le loro osservazioni e il responsabile del procedimento comunica i contenuti delle osservazioni eventualmente presentate da altri soggetti, nonché le risultanze dell'inchiesta pubblica.

2. Nei casi di particolare complessità, il responsabile del procedimento, su proposta dell'Ufficio Intersectoriale V.I.A., può stabilire una proroga, non superiore a sessanta giorni, dei termini per la conclusione della procedura di VIA regionale, dandone comunicazione al proponente.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 e per una sola volta, il responsabile del procedimento può richiedere al proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste.

4. Nel caso in cui, entro novanta giorni—ovvero entro il termine notificato dal responsabile del procedimento, il proponente non produca le integrazioni richieste, la domanda di V.I.A. si intende decaduta.

5. Entro centoventi giorni dalla data di avvio del procedimento:

- l'Ufficio intersectoriale V.I.A. conclude l'istruttoria sull'impatto ambientale dell'impianto, opera o intervento proposto, e redige una relazione tecnica di valutazione tenuto anche conto:
  - a) delle osservazioni di cui all'articolo 8;
  - b) dei pareri di cui all'articolo 9;
  - c) delle risultanze dell'eventuale presentazione al pubblico di cui all'articolo 10;
  - d) delle considerazioni emerse nel corso della Conferenza istruttoria di cui al precedente comma 1.

La relazione tecnica è così articolata:

- dati anagrafici del proponente, localizzazione del progetto con eventuale rappresentazione grafica;
  - quadro programmatico: confronto con i vincoli normativi e le destinazioni d'uso previste da piani e programmi, che devono essere assunti come parametri di riferimento e non oggetto di valutazione, per la costruzione del giudizio di compatibilità;
  - quadro progettuale: confronto tra le condizioni geomorfologiche, idrogeologiche, paesistiche e climatiche e le caratteristiche prestazionali del progetto;
  - quadro ambientale: bilancio delle emissioni e degli impatti ambientali in relazione alla capacità di carico del contesto;
  - indicazione di eventuali prescrizioni, mitigazioni e/o compensazioni degli impatti;
- il responsabile del procedimento, sulla base dell'istruttoria resa dal competente Ufficio intersectoriale V.I.A., presenta una proposta di giudizio di compatibilità ambientale al Direttore del Servizio S.I.V.I.A.;
  - il Direttore del Servizio S.I.V.I.A., sulla base delle risultanze della predetta procedura, trasmette all'Assessore della Difesa dell'Ambiente, entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento, una motivata proposta di giudizio;
  - l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sulla base della predetta istruttoria, trasmette alla Giunta la proposta di deliberazione sul giudizio di compatibilità.

## Articolo 12

### (Giudizio di compatibilità)

1. La Presidenza della Giunta, qualora lo ritenga opportuno, può convocare una o più conferenze di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

2. La Giunta regionale assume con proprio atto, entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta di deliberazione, il giudizio di compatibilità ambientale prima dell'eventuale provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto.

3. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale deve essere reso nei termini previsti dall'art.7, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ss.mm.ii..

4. L'Amministrazione competente all'autorizzazione definitiva dell'opera, o che provvede alla sua realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e comunque prima dell'inizio dei lavori.

5. La deliberazione della Giunta regionale è comunicata ai soggetti del procedimento, a tutte le Amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controllo ambientale, ed è adeguatamente pubblicizzata attraverso il sito web istituzionale e mediante pubblicazione per estratto sul BURAS.

6. Nelle more dell'attivazione dell'ARPA, il proponente, avvalendosi di tecnici abilitati, è tenuto a trasmettere al Servizio S.I.V.I.A. idonea certificazione di conformità dell'opera realizzata alle prescrizioni e al monitoraggio, se previsti.

7. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.

#### Articolo 13

(Efficacia del provvedimento)

1. Decorsi tre anni dalla data di adozione della Deliberazione positiva della Giunta Regionale, senza che i relativi lavori vengano iniziati, la procedura di V.I.A. dovrà essere ripetuta. Potranno essere stabilite le condizioni per la proroga di detto periodo, previa verifica del quadro programmatico e del principio della migliore tecnologia.

#### Articolo 14

(Sospensione dei termini)

1. Il decorso dei termini relativi ai procedimenti di V.I.A. è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

#### Articolo 15

(Pubblicità)

1. Il Servizio S.I.V.I.A. cura la tenuta di un registro in cui è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale. L'elenco è pubblicato nel BURAS e nel sito web [www.regione.sardegna.it/ambiente/viasina/via\\_sina.htm](http://www.regione.sardegna.it/ambiente/viasina/via_sina.htm).

# ALLEGATO B1

## CATEGORIE DI OPERE DA SOTTOPORRE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE

- 1) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha
- 2) utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo
- 3) progetti di ricarica artificiale di acque freatiche che prevedano portate di ricarica superiori a 100 litri al minuto secondo
- 4) fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
- 5) impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno
- 6) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
- 7) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
- 8) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m<sup>3</sup>
- 9) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno
- 10) porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri
- 11) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997
- 12) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997
- 13) impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14)
- 14) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m<sup>3</sup>
- 15) impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
- 16) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti
- 17) cave e torbiere con più di 500.000 m<sup>3</sup>/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha
- 18) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m<sup>3</sup>
- 19) attività di coltivazione di minerali solidi
- 20) attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma
- 21) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km
- 22) impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino,

- deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 22/1997)
- 23) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m<sup>3</sup>
  - 24) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento ovunque localizzati
  - 25) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici
  - 26) opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi all'interno della stessa Regione
  - 27) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con le seguenti caratteristiche:
    - n. posti pollame compreso fra 40.000 e 85000
    - n. posti suini da produzione (di oltre 30 kg) compreso tra 2000 e 3000
    - n. posti scrofe compreso tra 750 e 900
  - 28) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha<sup>1</sup>
  - 29) I seguenti impianti <sup>2</sup>:
    - a. gli impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore a 50 MW, compresi quelli per la produzione di energia elettrica, anche policombustibili, che successivamente alla loro installazione subiscano interventi di modifica strutturale o impieghino per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti, entro i sei mesi immediatamente successivi, ad ulteriore valutazione di impatto ambientale
    - b. gli impianti oltre i 200 MW di potenza termica che abbiano subito antecedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 20 aprile 2000, n.4, interventi di modifica strutturale o impieghino per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti a nuova valutazione di impatto ambientale

---

<sup>1</sup> A seguito dell'emanazione del regolamento comunitario 2557/2001, questa categoria di impianti deve essere sottoposta obbligatoriamente alla procedura di V.I.A. in quanto assimilabile alla categoria "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi".

<sup>2</sup> Categoria introdotta con l'art.18, comma 1, della L.R. 4/2000 che ha modificato l'art. 31 della L.R. 1/99. La valutazione non si rende necessaria nel caso in cui, per il funzionamento dell'impianto, venga utilizzato gas metano in sostituzione di combustibili di più elevato rischio ambientale. Per il funzionamento dell'impianto si deve impiegare, comunque, il combustibile precedentemente utilizzato o altro di dimostrato minor tasso di inquinamento qualora si siano verificati fatti incidentali che abbiano determinato inquinamento ambientale, o abbia dato esito negativo la valutazione di impatto ambientale o non sia stata effettuata entro i termini previsti. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'Ambiente, in caso di mancata osservanza delle citate disposizioni, con proprio provvedimento determina la sospensione dell'esercizio dell'impianto.



# ALLEGATO B2

## CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Alla domanda di valutazione di impatto ambientale deve essere fornito l'indice dello studio di impatto ambientale (SIA), con evidenziati i diversi capitoli nonché l'elenco della documentazione allegata.

2. Lo **SIA** deve essere così articolato:

- a) Premessa
- b) Quadro programmatico
- c) Quadro di riferimento progettuale
- d) Quadro di riferimento ambientale
- e) Stima finale degli impatti non eliminabili e loro mitigazioni e compensazioni
- f) Sintesi per il pubblico non tecnico redatta secondo le indicazioni dell'allegato B4

Lo SIA è inoltre corredato da:

- a) documenti cartografici in scala adeguata ed in particolare carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali stralci di documenti; fonti di riferimento;
- b) altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente per particolari progetti;
- c) indicazione della legislazione vigente e della regolamentazione di settore concernente la realizzazione e l'esercizio dell'opera;
- d) esposizione sintetica dei criteri e modalità di raccolta, selezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni utilizzati per la redazione dello SIA, e in esso contenuti, e indicazione delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta ed elaborazione dei dati rilevati.

3. Nella **PREMESSA** dello **SIA** deve essere riportato quanto segue:

- a) definizione del "momento zero", inteso come condizione temporale di partenza dei sistemi ambientali, economico e sociale sulla quale si innestano i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera. La situazione preesistente all'intervento deve essere puntualmente analizzata, avvalendosi dei dati disponibili presso gli enti pubblici e altri, in quanto la stessa costituisce la base conoscitiva in riferimento alla quale possono essere definiti gli impatti derivanti da una trasformazione, integrata, ove ritenuto utile, con apposite campagne di monitoraggio;
- b) individuazione dell'*alternativa o opzione zero*, rappresentata dall'evoluzione possibile dei sistemi ambientali in assenza dell'intervento. L'opzione zero deve essere necessariamente confrontata con le diverse ipotesi di realizzazione dell'opera stessa;
- c) illustrazione delle motivazioni e giustificazioni di carattere economico, sociale, ambientale alla base della proposta progettuale che determina la trasformazione, attraverso il confronto di quest'ultima con il momento zero e, quindi, dell'opzione zero con la realizzazione dell'opera.
- d) indicazione dell'ambito territoriale interessato (sito e area vasta) e dei sistemi ambientali interessati dal progetto, entro cui possono prodursi gli impatti diretti e indiretti;
- e) dovranno essere analizzati i necessari collegamenti dell'intervento o dell'opera con le reti infrastrutturali del territorio e dovrà essere valutata la capacità di queste a soddisfare le nuove esigenze indotte dall'intervento proposto. In particolare dovranno essere valutati e misurati i consumi di tutte le risorse necessarie, con particolare riferimento a quelle non rinnovabili;
- f) indicazione dei limiti operativi spaziali e temporali relativi alle fasi di costruzione, esercizio e eventuale smantellamento dell'opera o impianto;
- g) criteri di scelta della miglior tecnologia disponibile, in relazione ai vantaggi per la mitigazione degli impatti, la minimizzazione dell'impiego di risorse e la produzione di residui di processo solidi, liquidi e gassosi;
- h) l'analisi costi-benefici relativa alle varie opzioni, condotta con metodologia rigorosa e basata su di un sistema di supporto alle decisioni, in grado di rendere evidenti tutti i criteri sui quali poggia l'ipotesi progettuale proposta;

- i) indicazione delle possibili alternative di sito/localizzazione o di tipo tecnologico, ed analisi ambientale, progettuale e socio-economica alla base della formulazione delle stesse. La proposta di un'unica opzione tipologica o localizzativa deve essere giustificata mediante l'indicazione dei criteri alla base della elaborazione o scelta<sup>3 4</sup>;

#### 4. IL QUADRO di RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale e contiene l'individuazione di eventuali vincoli presenti sull'area interessata (vincoli paesistici, naturalistici storico-artistici, archeologici, idrogeologici, demaniali, di servitù pubbliche o di altre limitazioni all'uso della proprietà). Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale. E' comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi.

Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:

- a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;
- b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:
  1. le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
  2. l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
- c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.

Il quadro di riferimento descrive inoltre:

- a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
- b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.

Con riferimento all'art.5 della D.G.R....., deve essere verificato, ai fini della procedibilità, che le opere siano previste dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, o non siano in contrasto con disposizioni di legge o altre normative.

#### 5. IL QUADRO di RIFERIMENTO PROGETTUALE

Descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessata. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera

<sup>3</sup> La stima degli impatti sui vari comparti ambientali deve essere fatta anche con riferimento alla fase di cantierizzazione di un'opera, considerando le conseguenze delle azioni funzionali alla realizzazione della stessa, quali movimentazione di materiali e traffico indotto, produzione di polveri e rumore, sbancamenti, alterazioni del drenaggio superficiale e subsuperficiale, smaltimento e/o recupero di rifiuti, etc.. Devono inoltre essere esplicitate le varie fasi della cantierizzazione, le figure professionali responsabili e la durata prevista.

<sup>4</sup> La stima finale degli impatti non eliminabili deve porre a confronto le alternative progettuali e/o il progetto proposto con l'alternativa zero, riunendo in un quadro sinottico gli elementi di valutazione relativi agli effetti positivi e negativi delle opzioni di trasformazione sui comparti/sistemi ambientali. La valutazione complessiva, che deve derivare dall'esame dei vari aspetti considerati, dovrebbe consentire di individuare l'alternativa migliore e di evidenziare gli impatti residui della soluzione prescelta. La fase finale dello studio di impatto è dedicata ad individuare ed illustrare le misure di mitigazione essenziali al fine della riduzione degli impatti residui messi in evidenza nello stesso e/o gli interventi di compensazione dei peggioramenti indotti.

nell'ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione.

Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a:

- a) la natura dei beni e/o servizi offerti;
- b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;
- c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
- d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;
- e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.
- f) i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, evidenziando in particolare i valori unitari assunti dall'analisi e il tasso di redditività interna dell'investimento.

Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:

- a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
- b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:
  - 1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
  - 2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;
  - 3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;
  - 4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;
- c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:
  - 1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;
  - 2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera;
  - 3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;
  - 4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;
- d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio;
- e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;
- f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.

Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all'art. 5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.

## **6. Il QUADRO di RIFERIMENTO AMBIENTALE**

Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.

Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all'allegato III del D.P.C.M. 27.12.1988 integrato, ove necessario e d'intesa con l'amministrazione

proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, del D.P.C.M. 27.12.1988 il quadro di riferimento ambientale:

- a) definisce l'ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta - e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
- b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
- c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;
- d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
- e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti punti, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto come precisato nell'allegato III del D.P.C.M. 27.12.1988, il quadro di riferimento ambientale:

- a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
- c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
- d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
- e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
- f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.

\*\*\*

## COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI

1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le integrazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

2. Le **componenti** ed i **fattori ambientali** sono così intesi:

- a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;
- b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
- c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
- d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
- e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
- f) salute pubblica: come individui e comunità;
- g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
- h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;
- i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

## CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI E DEI FATTORI AMBIENTALI

1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed articolate secondo i criteri descritti all'art. 5, sono svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuna delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.

2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico, mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.

3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.

4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio.

5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra esse esistenti riguardano:

A. **Atmosfera.** Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di perturbazione meteorologiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:

- a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;
- b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radiativo ed energetico;
- c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato);
- d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;
- e) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera;
- f) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del territorio.

B. **Ambiente idrico.** Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:

- 1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;
- 2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.

Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:

- a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;
- b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle relative eventuali modificazioni indotte dall'intervento. Per i corsi d'acqua si dovrà valutare, in particolare, l'eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti. Per i laghi ed i mari si dovrà determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e sulle correnti;
- c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con riguardo alle erosioni delle coste ed agli interrimenti;
- d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti;
- e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti.

**C. Suolo e sottosuolo.** Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso:

- a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
- b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;
- c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;
- d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;
- e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;
- f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico.

Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico saranno esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza dell'opera progettata.

In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, marini, ecc.) e caratterizzati da differente entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto.

**D. Vegetazione, flora e fauna.** La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:

a) vegetazione e flora:

carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette;

flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);

carta delle unità forestali e di uso pastorale;

liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera;

quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di intervento;

b) fauna:

lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile;

lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile;

quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla base di rilevamenti specifici;

quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati.

**E. Ecosistemi.** Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:

- a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;
- b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti, che al grado di autodepurazione di essi;
- c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;
- d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenziale presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici). In particolare si confronterà la diversità ecologica presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente.

**F. Salute pubblica.** Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:

- a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
- b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;
- c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;
- d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;
- e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;
- f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;
- g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.

**G. Rumore e vibrazioni.** La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso:

- a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;
- b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma Internazionale I.S.O. 2631.

**H. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.** La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo, attraverso:

- a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento;
- b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni prevedibili in conseguenza dell'intervento;

- c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;
- d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla base di quanto precede per i diversi tipi di radiazione;
- e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro interpretazione alla luce dei parametri di riferimento rilevanti (standard, criteri di accettabilità, ecc.).

**I. Paesaggio.** Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le modifiche introdotte dall'intervento proposto in rapporto alla qualità del paesaggio, determinata attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) i valori e i vincoli archeologici, architettonici, artistici e storici dell'area interessata e le modalità, anche sotto il profilo tipologico, di inserimento ottimale in tale contesto dell'intervento proposto;
- e) la conformità con i piani paesistici e territoriali.



## ALLEGATO B3

### SCHEDA DI V.I.A. DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE<sup>5</sup>

- I.** Proponente.....  
Indirizzo.....  
Telefono..... Fax..... e-mail.....  
Sede legale.....  
P. I.V.A. o C.F.....  
.....  
Classificazione ISTAT (codice attività).....  
.....
- II.** Richiesta di VIA relativa all'impianto, opera o intervento:  
.....  
.....
- III.** Tipologia dell'impianto, opera o intervento, così come classificato nell'allegato "B1" della D.G.R...  
(es., punto 16 dell'allegato B1 alla DGR.....: Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti).....  
.....  
.....
- IV.** Parametri dimensionali ai fini della verifica (es., impianto di depurazione con potenzialità pari a 140.000 abitanti equivalenti) .....  
.....  
.....
- V.** Localizzazione:  
▪ Località.....  
▪ Comune/i.....  
▪ Provincia.....
- VI.** Descrizione sintetica del progetto (max 20 righe): .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

<sup>5</sup> La mancata compilazione in ogni sua parte del presente modello può dar luogo alla sospensione della procedura mediante la richiesta di regolarizzazione da parte del Servizio S.I.V.I.A.  
Il modulo è disponibile nel sito WEB del Servizio S.I.V.I.A.: [http://www.regione.sardegna.it/ambiente/viasina/via\\_sina.htm](http://www.regione.sardegna.it/ambiente/viasina/via_sina.htm)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**VII.** Descrizione della conformità del progetto definitivo dell’impianto, opera o intervento alle norme urbanistiche, ambientali e paesaggistiche, nonché agli eventuali piani e programmi settoriali e ambientali.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**VIII.** Elenco delle autorizzazioni, dei nulla-osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera

(indicare e allegare la copia di quelli eventualmente già acquisiti) .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**IX.** Vincolistica territoriale: barrare l'opportuna casella per indicare se l'impianto, opera o intervento ricade all'interno di aree soggette ai seguenti vincoli di legge:

a) Aree naturali protette, di cui alla L. 06.12.1991, n. 394 SI

NO

b) Parchi, riserve, monumenti naturali, aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale di cui alla L.R. 06.07.1989, n.31

SI

NO

c) Aree di cui alle Direttive 92/43/CEE (*pSIC*) e 79/409/CEE (*ZPS*)

SI

NO

d) Aree di cui alla L.R. 29 luglio 1998, n.23 (Oasi)

SI

NO

e) Fasce di rispetto dai corsi d'acqua, dai laghi e dalla costa marina, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali)

SI

NO

f) Boschi tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

SI

NO

g) Zone vincolate ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

(ex Leggi n. 1497/39 e n. 1089/39 ora

abrogate)

SI

NO

.....  
.....  
h) Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13.03.1976, n. 448

SI

NO

i) Zone marine di tutela biologica ai sensi della L. 14.07.1965, n. 963

SI

NO

j) Zone marine di ripopolamento ai sensi della L. 41/82

SI

NO

k) Zone di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23

SI

NO

l) Fasce di rispetto di sorgenti o captazioni idriche

SI

NO

m) Zone vincolate agli usi militari

SI

NO

n) Zone di rispetto di infrastrutture (strade, oleodotti, cimiteri, etc.)

SI

NO

o) Zone classificate "H" (di rispetto paesaggistico, ambientale, morfologico, etc.) dagli strumenti urbanistici comunali

SI

NO

p) Vincolistica ai sensi del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

SI

NO

- q) inserimento dell'intervento in aree inondabili o a rischio di piena, di pericolosità o a rischio per frana così come perimetrato dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(*indicare il livello di pericolosità (H) e la classe di rischio (R) geologico o idraulico*)

SI

NO

.....  
.....

- r) Vincolistica ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353, art. 10

SI

NO

- s) Altri: in caso affermativo, specificare quali .....

.....  
.....  
.....

**X.** Tempi di realizzazione dell'impianto, opera o intervento

.....

**XI.** Costo complessivo dell'impianto, opera o intervento

.....

....

**XII.** Finanziamenti *ex lege*

SI

NO

In caso affermativo, specificare quali:.....

.....  
.....

.....  
.....  
**XIII.** Titolo idoneo che abilita il Proponente alla realizzazione dell'impianto, opera o intervento (per es., proprietà dell'area su cui deve sorgere una cava, concessione di un'area demaniale su cui realizzare un impianto di piscicoltura, etc.)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**XIV.** Eventuali osservazioni del Proponente.....

.....  
.....  
.....  
.....

**XV.** Cartografia progettuale allegata:

a) IGM: 1:25.000

SI   
NO

b) Corografia con Carta Tecnica Regionale: 1:10.000

SI   
NO

c) Carta tematica in scala opportuna (*specificare*): SI   
NO

.....  
.....  
.....

**XVI.** Data di deposito della richiesta di VIA presso gli Enti di cui all'art. 5 della D.G.R.....

.....  
.....  
.....

**XVII.** Data dell'avviso sui quotidiani a diffusione regionale di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della D.G.R.....

.....  
.....  
.....

**Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni**

Timbro e firma del Proponente

Timbro e firma

Timbro e firma  
del Progettista abilitato

del Redattore la relazione sugli effetti ambientali

## ALLEGATO B4

### CONTENUTI DELLA SINTESI PER IL PUBBLICO NON TECNICO

La sintesi non tecnica deve costituire elaborato a sé stante, che espone, con linguaggio di facile comprensione per il pubblico non tecnico, le principali conclusioni dello Studio di Impatto Ambientale relativamente ai seguenti punti:

- descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione, e dimensioni;
- allegati grafici di agevole riproduzione, compresa una corografia con l'individuazione dell'intervento;
- una matrice atta ad evidenziare l'individuazione e la stima degli impatti del progetto proposto sull'ambiente;
- descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare i rilevanti effetti negativi;
- descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- l'indice generale degli elaborati presentati ed una guida alla lettura dei medesimi.